

**Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che integra il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)**

(1999/C 342 E/06)

COM(1999) 430 def. — 1999/0187(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 9 settembre 1999)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308 (ex art. 235),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

- (1) considerando che l'8 febbraio 1993 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 302/93 <sup>(1)</sup> relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT),
- (2) considerando che l'OEDT è responsabile della costituzione e del coordinamento, in cooperazione con gli Stati membri, della rete europea d'informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox);
- (3) considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del settembre 1998 sulla relazione annuale 1997 dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, concernente lo stato del problema droga nell'Unione europea, ha dichiarato di ritenere necessario che l'Osservatorio cominci a integrare nella rete Reitox i paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale e Cipro e a tener conto nelle sue relazioni e nelle sue analisi dei dati provenienti da tali paesi;
- (4) considerando la necessità di organizzare progressivamente la partecipazione dei paesi dell'Europa centroorientale (PECO) alle attività dell'Osservatorio e ai compiti essenziali della rete Reitox, come previsto nel programma di lavoro 1998-2000 dell'OEDT;
- (5) considerando che il programma pluribeneficiari PHARE per la lotta contro la droga intende assistere i paesi dell'Europa centroorientale per lo sviluppo e il potenziamento di sistemi informativi e di reti di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alla droga e alla tossicodipendenza negli stessi PECO;
- (6) considerando che è auspicabile affidare direttamente all'Osservatorio il compito di attuare progetti strutturali di assistenza tecnica nel settore dei sistemi d'informazione sulle droghe, nei paesi candidati dell'Europa centroorientale e in altri paesi, nell'intento di associarli alle attività dell'OEDT e di provvedere connessioni strutturali con la rete Reitox;

(7) considerando che l'Osservatorio deve includere, nel suo approccio, tutti i paesi PHARE che partecipano al programma pluribeneficiari PHARE per la lotta contro la droga, compresi quindi l'Albania, la Bosnia ed Erzegovina e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

(8) considerando che i progetti strutturali di assistenza che l'Osservatorio attuerà nei paesi candidati e nei paesi ammissibili al programma PHARE comportano, in particolare, attività di coordinamento e di scambio d'informazioni, trasferimento di know how, creazione e potenziamento delle connessioni strutturali con la rete Reitox, istituzione e consolidamento di punti focali nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 302/93 è modificato come segue:

- «4. Fatto salvo l'articolo 2, lettera D, paragrafo 14, l'Osservatorio non può prendere misure che esulino dal campo dell'informazione e del trattamento dell'informazione.»

*Articolo 2*

All'articolo 2, lettera D, del regolamento (CEE) n. 302/93 viene aggiunto il seguente paragrafo:

- «14. A richiesta della Commissione europea, può prestare assistenza tecnica nel settore dei sistemi d'informazione sulle droghe ai paesi candidati e ai paesi ammissibili al programma PHARE, nell'intento di associarli alle attività dell'OEDT e di provvedere connessioni strutturali con la rete Reitox.»

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 36 del 12.2.1993.